

6/5/2024

Richiesta:

Si richiede inoltre di spiegare modalità di erogazione dell'importo relativo al capitolo di spesa identificato nella tabella di cui ALLEGATO B "STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 11 COMMA 2 BIS DEL D.LGS. 142/2015 - LOTTO UNICO STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO" alla voce "KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO MIGRANTE. IL COSTO DEL KIT PER SINGOLO MIGRANTE È PARI A 173 EURO. IL COSTO PRO-DIE/PRO-CAPITE, CONSIDERANDO 12 TURNOVER ALL'ANNO È PARI A 5,69 EURO" **quantificato per euro 1,90**. Si richiede anche di indicare la modalità operativa di rendicontazione di tale voce di spesa e di precisare quale documentazione è necessaria. Collegata alla domanda precedente, al fine di una maggior comprensione del funzionamento del nuovo capitolato, si richiede se tale voce di spesa viene riconosciuta, ai sensi di quanto indicato nell'articolo 24 punto 1) del capitolato di gara, in base "*al corrispettivo calcolato in applicazione del precedente periodo*", e pertanto "*sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze*"

10/05/2024

Risposta:

Le modalità di erogazione del corrispettivo del kit di primo ingresso sono indicate nell'art.25 del Capitolato, in particolare al comma 4 lettera a) e d), che riprende le prescrizioni di cui al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze del 18 ottobre 2017. La documentazione necessaria è costituita dal rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione, unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero e dalle fatture relative all'acquisto dei beni facenti parte del kit.

All'art.24 primo comma del Capitolato si legge "*al corrispettivo calcolato in applicazione del precedente periodo, [...] si aggiunge il corrispettivo ed il rimborso dei costi riferiti alle seguenti prestazioni erogate a beneficio dei migranti:*". Tra le prestazioni aggiunte è ricompresa la fornitura del kit di primo ingresso. Non vi è pertanto alcun riferimento letterale, né logico, ad un calcolo del corrispettivo sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza. Il corrispettivo del kit di primo ingresso, dell'importo massimo di € 173 cadauno, secondo le indicazioni dell'allegato B al Capitolato, è dovuto al momento della consegna del kit al primo ingresso, al momento del cambio di stagione e considerando un turnover all'anno per ciascuno dei due kit stagionali (2 kit in un anno).

6/5/2024

Richiesta:

Si richiede cortesemente di spiegare le modalità di erogazione dell'importo relativo al capitolo di spesa identificato nella tabella di cui ALLEGATO B "STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 11 COMMA 2 BIS DEL D.LGS. 142/2015 - LOTTO UNICO STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO" alla voce "FARMACI E PRESTAZIONI SANITARIE NON COPERTE DAL SSN NEL LIMITE DI 500 EURO ANNO PER CIASCUN POSTO DI ACCOGLIENZA E INDIPENDENTEMENTE DAL RELATIVO TURNOVER" **quantificato per euro 1,37**. Si richiede anche di indicare

la modalità operativa di rendicontazione di tale voce di spesa e di precisare quale documentazione è necessaria. Collegata alla domanda precedente, al fine di una maggior comprensione del funzionamento del nuovo capitolato, si richiede se tale voce di spesa viene riconosciuta, ai sensi di quanto indicato nell'articolo 24 punto 1) del capitolato di gara, in base *“al corrispettivo calcolato in applicazione del precedente periodo”*, e pertanto *“sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze”*.

10/05/2024

Risposta:

Le modalità di erogazione del corrispettivo dei farmaci e delle prestazioni sanitarie non coperte dal SSN sono indicate nell'art.25 del Capitolato, in particolare al comma 4 lettera a) e d), che riprende le prescrizioni di cui al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze del 18 ottobre 2017. La documentazione necessaria è costituita dal rendiconto dei farmaci e delle prestazioni sanitarie non coperte dal SSN firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione, unitamente a copia delle ricevute firmate dai beneficiari, dalle fatture relative all'acquisto degli stessi beni e servizi, oltre a documentazione giustificativa delle esigenze mediche a fondamento della spesa.

All'art.24 primo comma del Capitolato si legge *“al corrispettivo calcolato in applicazione del precedente periodo, [...] si aggiunge il corrispettivo ed il rimborso dei costi riferiti alle seguenti prestazioni erogate a beneficio dei migranti:”*. Tra le prestazioni aggiunte è ricompresa la fornitura eventuale di farmaci e altre prestazioni sanitarie, (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN spese connesse allo svolgimento di terapie) nel limite massimo di 500,00 euro all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover. Non vi è pertanto alcun riferimento letterale, né logico, ad un calcolo del corrispettivo sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza. Il corrispettivo per l'acquisto dei beni o servizi in disamina è dovuto in conseguenza dell'acquisto correlato ad effettive esigenze mediche degli ospiti giustificate documentalmente, nel limite massimo di 500,00 euro all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover.

6/5/2024

Richiesta:

Ai sensi di quanto previsto dall'allegato 3-bis al capitolato lettera B punto 2 lett. C) che prevede che il *“trasporto dei pasti confezionati in idonee vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza (in caso di preparazione degli stessi all'esterno del centro). Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature, nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare. I contenitori usati per la conservazione degli alimenti a temperatura ambiente o in refrigerazione devono essere riutilizzabili. I contenitori isotermici per l'eventuale trasporto devono essere completamente riciclabili e, per il congelamento o la surgelazione i sacchetti devono essere in polietilene a bassa densità (PE-LD) o in materiale compostabile e biodegradabile conforme alla normativa nazionale ed europea di riferimento. L'ente gestore provvede a ottenere l'attestazione di idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati e provvede periodicamente alla sanificazione dei mezzi stessi. L'ente gestore deve assicurare la conservazione dei pasti dal momento della consegna al momento della distribuzione, nonché la conservazione dei pasti residui ovvero il corretto smaltimento degli stessi, in ossequio alla suddetta normativa.”*, e specificando che tutte le previsioni indicate da questo articolo sono rispettate e che il

trasporto, la conservazione, lo stoccaggio, il rinvenimento, la consegna, la distribuzione e lo smaltimento sono effettuati in ossequio alla normativa prevista, si richiede se è possibile poter effettuare il servizio attraverso la fornitura dei pasti in idonee vaschette multiporzione, sempre dotate di sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza. L'obiettivo di questa scelta è di aumentare il grado di sicurezza igienica, semplificare il rinvenimento e distribuzione dei pasti ed inoltre, poter maggiormente evitare gli sprechi alimentari ed aver la possibilità, dato il carattere emergenziale dell'attività e della variazione improvvisa e imprevista del numero di ospiti presenti in struttura, di far fronte più agevolmente ad eventuali nuovi arrivi di beneficiari del servizio presso la struttura. La vaschetta multiporzione è conservata in contenitori idonei alla conservazione degli alimenti in refrigerazione. I contenitori isotermici utilizzati per il trasporto sono completamente riciclabili e, per il congelamento o la surgelazione i sacchetti sono in polietilene a bassa densità (PE-LD) o in materiale compostabile e biodegradabile conforme alla normativa nazionale ed europea di riferimento.

10/05/2024

Risposta:

Atteso che la specifica tecnica citata prescrive vaschette monoporzione, non è ammesso l'utilizzo di vaschette multiporzione.

6/5/2024

Richiesta:

Servizio di pulizia: si richiede di indicare le modalità di erogazione del servizio di pulizia e, tolte le pulizie di carattere straordinario che sono svolte da ditte esterne specializzate, se il personale operante presso la struttura ricompreso nell'allegato "tabella A" debba occuparsi dell'espletamento delle pulizie categorizzate come ordinarie.

10/05/2024

Risposta:

Nelle specifiche tecniche si legge: "Il servizio, eseguito da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, è finalizzato ad assicurare la costante e perfetta pulizia e igiene di tutti i locali e ambienti."

Tale indicazione, "personale specializzato", unitamente alla considerazione per cui i contratti collettivi nazionali di lavoro degli operatori e di quelli del personale addetto al servizio di pulizia sono diversi e che le ore previste dalla tabella di dotazione del personale per gli operatori non sono compatibili con lo svolgimento delle pulizie categorizzate come ordinarie, induce a ritenere che anche quest'ultime debbano essere svolte da ditte esterne specializzate.

6/5/2024

Richiesta:

in ragione della pubblicazione anche della gara per servizi analoghi al presente ma per le singole unità abitative, con la presente si richiede di definire un "centro collettivo" e quali caratteristiche lo distinguono dalla "singola unità abitativa" o "singole unità abitative" con servizi in rete.

Si richiede inoltre di definire le differenze che connotano l'erogazione del servizio di accoglienza in strutture definite "centri collettivi" e strutture definite "singole unità abitative" con servizi "in rete".

Inoltre, si rammenta che nell'ultima gara per tale servizio un operatore economico ha presentato, nella gara dedicata all'erogazione del servizio di accoglienza in strutture denominate centri collettivi, strutture composte da singole unità abitative con servizi "in rete". Si chiede se questa possibilità sarà concessa anche nella presente gara.

10/05/2024

Risposta:

La definizione di singole unità abitative e di centri collettivi è esaurientemente riportata nell'art.1 comma 2 lettere a) e b) del Capitolato. Il centro collettivo si distingue dalle singole unità abitative con servizi in rete, principalmente perché queste ultime consentono l'autonoma gestione da parte dei migranti dei servizi di preparazione dei pasti, di lavanderia, di pulizia e igiene ambientale, mentre gli altri servizi sono espletati in modalità di rete, ossia tramite la condivisione di unità del personale. L'elemento diversificante principale tra le due tipologie di struttura è rappresentato dal diverso soggetto che si occupa della gestione dei servizi principali, ovvero dei servizi di lavanderia, di preparazione dei pasti e di pulizia ed igiene ambientale che, nel caso della modalità di gestione mediante unità abitative, sono espletati dai migranti autonomamente, mentre, nel caso della modalità di gestione mediante centri collettivi, sono posti in essere dal gestore del servizio.

Quanto all'ultimo quesito, non risulta che questa stazione appaltante abbia aggiudicato in relazione ad offerte non conformi a capitolato.